## REGOLAMENTO (CE) N. 503/2000 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2000

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

## considerando quanto segue:

- In conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

- mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.
- Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentesima gara parziale, le disposizioni di cui all'arti-
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Per la trentesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 52,115 EUR/100 kg.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2000.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1. (2) GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.